

**AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO
WEB DELL'AMMINISTRAZIONE (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE), DISPOSTO DA TAR
LAZIO - ROMA, Sezione TERZA Bis – R.G. n. 13476/2022 – CON ORDINANZA n.
7444/2022 Reg. Prov. Cau. del 07.12.2022.**

Si rende noto che con la suindicata ordinanza n° 7444/2022 del 07.12.2022, il TAR LAZIO - ROMA, Sezione TERZA Bis, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti *"dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n° 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar Lazio"*, di cui alla graduatoria redatta dal Ministero dell'Istruzione per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU; di cui all'avviso pubblico del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4: Istruzione e Ricerca, del 2 dicembre 2021, n. 48040 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, e, in particolare la graduatoria di cui agli interventi di "messa in sicurezza", e, più precisamente, gli interventi relativi alla Regione Abruzzo. In tal senso ha disposto *"procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n° 6116 del 2019 del Tar Lazio"* ritenendo *"la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari"*, con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n° 6116/2019 della Sezione Terza Bis.

In esecuzione dell'ordinanza indicata si riportano di seguito i dati richiesti:

a) Autorità giudiziaria e numero di registro generale del procedimento:

TAR LAZIO - ROMA, Sezione TERZA Bis – RG. n. 13476/2022

b) Nominativo della parte ricorrente ed Amministrazione resistente:

RICORRENTE: **COMUNE DI GUARDIAGRELE**, in persona del Sindaco in carica e legale rappresentante p.t., geom. Donatello Di Prinzio, con sede in Guardiagrele (Ch), Piazza San Francesco, 12, P.I. 00239980691.

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica e legale

rappresentante p.t., dom.to per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- **UNITA' DI MISSIONE PNRR**, in persona del legale rappresentante p.t., dom.to per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.

CONTROINTERESSATI GIÀ EVOCATI IN GIUDIZIO: COMUNE DI MORINO, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., con sede in Morino (Aq), Via XXIV Maggio, PEC: info@pec.comune.morino.aq.it.

c) Estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso:

nota n. prot. m_pi A00GABMI.REGISTRO UFFICIALE U.0069244.10-08-2022 della Unità di Missione del Ministero dell'Istruzione avente ad oggetto Comunicazione di esclusione dalla procedura, per i seguenti **motivi di diritto**:

PREMESSA: Il Comune di Guardiagrele, nei termini e con le modalità previste, ha presentato domanda di ammissione a finanziamento – nell'ambito della procedura di cui al DM 343/2021 e del relativo Avviso Pubblico n. prot. 48040 del 02.12.2021 – avente ad oggetto il progetto di riqualificazione/realizzazione ex novo di aree all'aperto destinate ad attività sportive (CUP C 19122000010006) sito in Guardiagrele (Ch), Loc. Comino.

Con la Nota del 10.08.22, il Ministero dell'Istruzione, e per esso l'Unità di Missione PNRR, ha respinto in blocco il progetto assumendo che: *il progetto candidato non è ammissibile ai sensi dell'art. 5, co. 2 lett. h dell'avviso pubblico, in quanto la proposta non risulta conforme alle tipologie di intervento ammissibili ai sensi dell'art. 4, co. 1, poiché nel progetto sono ricomprese aree diverse da quelle per la pratica sportiva (parcheggi, sistemazioni esterne), non ammissibili a finanziamento e non coerenti con le finalità dell'avviso pubblico.*

1 -. Difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Violazione di legge con riferimento al DM 343/21 e dell'Avviso Pubblico n. prot. 48040 del 02.12.2021.

1 – 1 -. Carenza istruttoria.

Il progetto presentato dal Comune ha ad oggetto il recupero di una struttura sportiva scoperta, esistente e funzionalmente collegata ad un edificio scolastico, in quanto tale necessaria per garantire ed ampliare l'offerta formativa in piena sicurezza.

Esso prevedeva gli interventi analiticamente descritti nella istanza di ammissione, pienamente compatibili con le finalità di cui al DM 343/21 e con il relativo Avviso Pubblico, con un costo rientrante nei limiti assentibili.

La esclusione sul rilievo che il progetto contempla aree diverse da quelle per la pratica sportiva, ovvero parcheggi e non meglio identificate sistemazioni esterne risulta non coerente con quanto esposto nella nota del 25.08.22 del Comune di Guardiaagrele, la quale precisa l'esclusione dall'intervento dell'area di parcheggio.

1 – 2 -. Carenza di motivazione.

La nota impugnata contiene un generico riferimento a *sistemazioni esterne*, con una esposizione del tutto generica dei motivi di esclusione in quanto gli interventi preventivati sono tutti strutturalmente e funzionalmente collegati con il solo recupero dell'impianto sportivo (recinzione, sistemazione degli spogliatoi, efficientamento energetico).

Emerge una carenza di motivazione nella misura in cui non consente di capire quali siano i segmenti dei lavori che – secondo la struttura ministeriale – ricadono al di fuori della cornice di ammissibilità.

1 - 3 -. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento.

Il Comune di Guardiaagrele non è stato posto in condizione di rimodulare la domanda che, dunque, poteva trovare accoglimento quanto meno nelle parti coerenti con i criteri di cui all'Avviso Pubblico per cui l'esclusione in toto appare perciò abnorme ed affetta da eccesso di potere in quanto inutilmente penalizzante, con violazione del principio della conservazione degli atti.

2 -. Violazione di legge con riferimento agli artt. 1, co. 2 bis, 10 bis e 21 octies L. 241/90.

Violazione di ogni principio in tema di giusto procedimento.

Il procedimento risulta affetto dalla violazione delle garanzie partecipative imposte dalla L. 241/90 in quanto la struttura ministeriale ha adottato un provvedimento negativo senza preventivamente comunicare i motivi che avrebbero ostacolato l'accoglimento della domanda, vanificando il diritto della parte istante di interloquire con le proprie osservazioni.

In tal modo al Comune è stato impedito di formulare le osservazioni o le integrazioni opportune per approdare ad una soluzione possibilmente concertata della vicenda, in grado di modificare, chiarire o integrare la domanda.

Ai sensi dell'art. 21 octies L. 241/90 (*"La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis. Comma così modificato dall' art. 12, comma 1, lett. i), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120)*), la omissione del preavviso di rigetto costituisca un vizio oggettivo ed **insanabile** con motivazioni postume che determina automaticamente la illegittimità dell'atto finale adottato in spregio delle garanzie partecipative.

d) Indicazione dei controinteressati:

tutti gli enti locali inseriti nella graduatoria per l'attribuzione dei finanziamenti in epigrafe e precisamente: Il Comune di Morino (già evocato in giudizio) e i comuni di Cermignano, Cerchio (ammessi al finanziamento); i Comuni di Avezzano, Pettorano sul Gizio, Ortucchio, Celano, Civitella Casanova, Tortoreto, Martinsicuro, Atesa, Notaresco, Tollo, Ripa Teatina, Controguerra, Cellino Attanasio, Corropoli, Castellalto, Prezza, Roccamontepiano, Roccascalegna, Fara Filiorum Petri, San Salvo, Alba Adriatica, Martinsicuro, Chieti, Francavilla al Mare, Casalincontrada, Nereto (non ammessi al finanziamento); le Province di Pescara e Teramo (ammesse al finanziamento); le Province di Pescara e L'Aquila (non ammesse al finanziamento).

f) Indicazione provvedimento giudiziale che autorizza la notifica per pubblici proclami:

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR LAZIO - ROMA, Sezione TERZA Bis – RG. n. 13476/2022 con ORDINANZA n. 7444/2022, comunicata il 07.12.2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si allegano al presente avviso:

- 1) Ricorso al Tar Lazio - Roma del Comune di Guardiafrede;
- 2) Ordinanza n. 7444/2022 del 07.12.2022 che dispone l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica per pubblici proclami;
- 3) Attestazione avvenuto pagamento corrispettivo pubblicazione pubblici proclami.

Guardiafrede, 12 dicembre 2022

Avv. Nobile Ranieri